



COMUNE DI PONT CANAVESE
- Città Metropolitana di Torino -

ORGANO DI REVISIONE
REVISORE UNICO

Verbale n. 27 del 09/11/2025

PARERE

ORDINANZA CASSAZIONE I SEZ CIVILE N. 6871/24 - GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO EX ART 392 CPC - ASA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CONTRO L'UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA E ALTRI. IPOTESI TRANSATTIVA - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 TRA L'UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA E I COMUNI ADERENTI PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ACCANTONATE.

Il sottoscritto **Marro Davide**, Revisore dei Conti del **Comune di Pont Canavese**, ricevuto il **08/11/2025** la **proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 03/11/2025** avente ad oggetto:

“ORDINANZA CASSAZIONE I SEZ CIVILE N. 6871/24 - GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO EX ART 392 CPC - ASA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CONTRO L'UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA E ALTRI. IPOTESI TRANSATTIVA - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 TRA L'UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA E I COMUNI ADERENTI PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ACCANTONATE”

PREMESSO

- Che in seguito ad ORDINANZA CASSAZIONE I SEZ CIVILE N. 6871/24 è in atto un GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE avanti la CORTE D'APPELLO DI TORINO EX ART 392 CPC - ASA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CONTRO L'UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA E ALTRI.

- Che con deliberazione del Consiglio dell'UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA n. 22 del 14/10/2025:
 - è stata manifestata la volontà di addivenire alla transazione della controversia corrente tra l'Unione stessa e il Consorzio ASA in amministrazione straordinaria, sulla base del valore complessivo di euro 8.000.000 e per la propria quota pari a euro 440.963,86, da suddividere tra l'Unione montana e i Comuni aderenti in quota parte risultante dall'applicazione del criterio relativo al numero di abitanti al 31/12/2024;
 - si è impegnato l'ente a far fronte all'onere derivante dal presente atto successivamente all'approvazione di apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 riguardante criteri, tempistiche e modalità di trasferimento delle risorse accantonate dai comuni aderenti all'Unione montana al fine di pervenire alla transazione della controversia in oggetto;
 - si è richiesto ai Comuni aderenti l'adozione dello schema di accordo sopra richiamato e di garantire gli accantonamenti di bilancio conseguenti.

RILEVATO CHE

- la transazione in oggetto, ponendo termine ad un contenzioso aperto dal 2008, consentirebbe ai numerosi enti territoriali coinvolti, costituenti la totalità dei Comuni del sub bacino occidentale di competenza del CCA – Consorzio Canavesano Ambiente (L.R. 24/2002), di superare la correlata situazione di grande incertezza giuridica ed economico – finanziaria; incertezza che, ad oggi, obbliga al mantenimento di ingenti fondi a riserva per rischio soccombenza lite e all'eventuale incremento degli stessi, sottraendo risorse importanti da destinarsi ordinariamente all'assolvimento dei diversi compiti di promozione del benessere delle comunità rappresentate;
- la stabilizzazione delle finanze, conseguente alla chiusura definitiva della vertenza, sortirebbe il conseguimento di un importante *target*, dando concretezza il *principio del risultato*;
- anche alla luce del principio di proporzionalità e adeguatezza delle decisioni in ambito amministrativo, le dimensioni del rischio di soccombenza (nel massimo superiore a 74 milioni di euro, derivanti dal loro arbitrare e dalle insinuazioni allo stato passivo) e della proposta di transazione (8 milioni di euro), poste in confronto, palesano la convenienza di neutralizzare oggi un rischio di soccombenza tutt'altro che remoto;
- l'eventualità della soccombenza, da valutarsi secondo diversi criteri come *possibile* o *probabile*, avrebbe effetti del tutto devastanti sulla finanza degli enti coinvolti (sproporzionati alle loro capacità di farvi fronte anche con gli strumenti previsti dal Titolo VIII della Parte II del D Lgs 267/2000), con ricadute sulle comunità locali, già messe in difficoltà economiche dal processo di deindustrializzazione in corso, che ha carattere non congiunturale;
- date tali premesse, la soluzione transattiva si palesa come giuridicamente fondata, finanziariamente sostenibile, orientata a risultato e fondata sulla concreta valutazione del rischio e del bilanciamento tra costi e benefici;
- come si deduce dalle premesse di cui *supra*, le pronunce fin qui espresse nel contenzioso hanno *segno diverso*: se Corte d'Appello s'è espressa favorevolmente per le

Amministrazioni, il Collegio Arbitrale prima e la Corte di Cassazione in ultimo, si sono pronunciate in senso contrario; la somma incertezza depone a favore in ogni caso dell'assenza della colpa grave nella valutazione, condotta fin qui comunque con misura e motivazione, da parte di funzionari, consulenti ed amministratori della proposta transattiva;

- la Corte dei conti ha valutato possibili profili di danno erariale non soltanto nelle fattispecie di transazione infondata, ma anche nei casi in cui l'ipotesi transattiva palesemente vantaggiosa non sia stata perseguita (CdC sez. giurisd. Umbria n 9/2022).

VISTI in ordine alla valutazione del reale rischio di soccombenza, a suffragio della sostenibilità dell'ipotesi transattiva nei termini di correttezza giuridica e convenienza economica e quindi, sulla opportunità di transigere la lite, i **pareri favorevoli** dell'Avvocato Stefano Cresta e Avvocato Laura Polito, nonché dei Professori Avvocati Carlo Emanuele Gallo e Roberto Cavallo Perin, difensori già incaricati della difesa dei rispettivi Enti nel corrente giudizio avanti la Corte di Appello.

RICHIAMATO l'art. 15 della legge n. 241 del 1990, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

VISTA la bozza di Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, parte integrante e sostanziale della suddetta **proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 03/11/2025**.

CONSIDERATO

- Che sulla base del quadro normativo giurisprudenziale di riferimento la transazione prospettata sembra essere per l'amministrazione una transazione opportuna e conveniente in quanto l'importo che è stato richiesto dalla controparte è, complessivamente, pari a 8.000.000,00 di euro a fronte di una pretesa, riconosciuta a suo tempo fondata dal lodo arbitrale del 10 febbraio 2016 pari ad euro 37.250.509,46 oltre interessi e spese, e salva l'esistenza di ulteriori somme per debiti contratti da ASA che comportavano una potenziale soccombenza pari ad euro 74.062.186,05.
- Che la controversia in atto è una controversia che ha visto una pluralità di pronunzie di segno diverso, talune favorevoli alle amministrazioni comunali e altre no. Contrario all'amministrazione comunale è stato il lodo arbitrale 10 febbraio 2016, favorevoli alle amministrazioni comunali sono state le sentenze della Corte d'Appello di Torino, Sez. III civ., nn. 1367/2018 e 1910/2019, sfavorevole rispetto ai comuni è stata l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 marzo 2024, n. 6871.
- Che a fronte di una giurisprudenza così contrastata, anche soltanto astrattamente, il giudizio di riassunzione avanti la Corte d'Appello di Torino non può che avere un esito incerto con possibilità di soccombenza del 25%, secondo il suddetto parere legale dei Professori Avvocati Carlo Emanuele Gallo e Roberto Cavallo Perin.

Marro Davide *Revisore Legale*

Comune di Pont Canavese

PRESO ATTO

- Che i Comuni aderenti all'Unione montana provvedono a garantire la copertura finanziaria di una quota degli oneri dell'accordo transattivo, pari a **euro 323.963,86**, suddivisa tra i Comuni in base al numero degli abitanti risultanti al 31/12/2024 e che per il Comune di Pont Canavese la quota parte è di **euro 250.576,13**.
- Che nel rendiconto 2024 è stata già accantonata una somma pari a euro **290.313,24** per far fronte al rischio di soccombenza sul lodo ASA.
- Che pertanto, non vi sono rischi sulla tenuta degli equilibri di bilancio del Comune di Pont Canavese.

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;

Esprime parere favorevole sulla **proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 03/11/2025**.

Strambino, li 09/11/2025

**L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO**

*Davide Marro
 Dottore Commercialista
 Revisore Contabile*

*Via Don Cignetti, 39 - 10019 Strambino (To)
Tel. 0125.739956 - Cell. 329.3355583
E-mail: davidemarrodotcom@cert.legalmail.it*



Firmato digitalmente
da: DAVIDE MARRO
Data: 09/11/2025
17:51:07